

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7123 - Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti

2

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7158 - Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti

3

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7173 - Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

75

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7123 - Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliendo, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

è attualmente all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe - dopo l'approvazione a inizio agosto da parte del Senato- una delle norme più contestate del quale è il blocco per due anni del finanziamento di 1,6 miliardi destinato ai progetti vincitori del Bando Periferie: il testo approvato dal Senato differisce infatti al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate nel 2017 dai Sindaci e dal Governo Gentiloni;

al piano per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie sono stati destinati complessivamente 2,1 miliardi di euro: la Legge di Stabilità 2016 ha stanziato i primi 500 milioni di euro e nel giugno 2016 è stato pubblicato il Bando. Successivamente, sono stati destinati ulteriori 1,6 miliardi di euro per poter realizzare tutti i 120 progetti presentati dai Comuni. Le due tranche da 800 milioni di euro sono state finanziate dal Fondo Investimenti (istituito dall'articolo 1, comma 140 della Legge di Bilancio 2017) e dal Fondo sviluppo e coesione;

le prime 24 convenzioni tra la Presidenza del Consiglio e i Comuni sono state firmate nel marzo 2017, le altre 96 nel dicembre 2017. Il blocco deciso con il decreto Milleproroghe non riguarda i primi 24 Comuni, che possono quindi procedere con l'attuazione del piano, ma i successivi 96, che dovranno "rimodulare gli impegni di spesa e i connessi pagamenti" nei prossimi due anni;

la decisione di sottrarre le risorse ai 96 progetti già approvati per riassegnarle differendole di 2 anni, è stata dal Governo motivata strumentalmente con il riferimento alla sentenza n. 74 del 2018, con la quale la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l'articolo 1, comma 140 della Legge di Bilancio che ha istituito il Fondo Investimenti senza però il previo confronto e l'intesa con le Regioni: in realtà, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale è relativa alla procedura seguita dal Governo per l'adozione dei decreti e nulla c'entra con le coperture finanziarie, né tantomeno giustifica il blocco di convenzioni sottoscritte e procedure avviate, peraltro con l'avvallo della Corte dei Conti.

Sottolineato che

contro la decisione di non rispettare il Bando periferie si sono schierati tutti i Sindaci attraverso l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il cui presidente Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, ha scritto il 7 settembre al Presidente del Consiglio un accorato appello nel senso di rinsaldare il vincolo di leale collaborazione tra livelli istituzionali e per evitare che tale decisione abbia seguito;

le amministrazioni locali e gli uffici di Palazzo Chigi lavorano al bando da tre anni, e sui centoventi progetti di città metropolitane e capoluoghi di provincia spesso si sono già attivati anche gli indotti, sia pubblici che privati, quelli ipotizzati come "effetto leva" dal bando stesso, che dovrebbero peraltro riattivare lo sviluppo locale dei territori: in questo momento ci sono già amministrazioni locali che hanno stipulato accordi con soggetti finanziari, come Cassa Depositi e Prestiti, per anticipare le spese per progettazione e realizzazione, così da riuscire a velocizzare le rigenerazioni urbane.

Evidenziato che

il Governo, col blocco del bando calcola di "risparmiare" 1 miliardo e 30 milioni di euro (140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021), ma il blocco dei fondi con valore retroattivo pare certamente inammissibile e illegittimo per lesione di ogni elementare principio di leale collaborazione istituzionale, violando patti sottoscritti da tempo fra lo Stato e i Comuni ed in ragione dei quali i Comuni hanno impegnato o speso risorse per la progettazione e l'avvio delle procedure, modificato bilanci pluriennali, richiesto autorizzazioni, assunto obblighi contrattuali per realizzare progetti che migliorano le periferie delle città dal punto di vista della sicurezza e della qualità urbana;

anche il Presidente Bonaccini In Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali ha manifestato nei giorni scorsi forte preoccupazione per il rischio che vadano persi 1,6 mld di investimenti, esprimendo forte vicinanza ai Sindaci e sottolineando che lo Stato non può tradire gli accordi sottoscritti e azzerare i tanti contratti già perfezionati, che bloccare gli interventi è non solo un errore politico, ma anche uno strappo istituzionale e un atto illegittimo, che bloccare il recupero delle parti più degradate delle nostre città rappresenti un danno alle comunità, con il rischio di alimentare un pericoloso conflitto istituzionale e giurisdizionale.

Considerato che

cancellando il primo piano strutturale per la riqualificazione delle zone più difficili delle città, si stanno privando i Comuni di fondi necessari per rendere più sicure e vivibili quelle aree urbane che soffrono situazioni di degrado economico e sociale: ad esempio, a Ravenna, sono in bilico 13 milioni a cui sono collegati 11 interventi che rientrano nel maxi-progetto "Ravenna in darsena: il mare in piazza", a Rimini si tratta di 18 milioni di euro per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini nord; a Bologna di 18 milioni di euro per riqualificare aree ed edifici al Pilastro e in zona Arcoveggio; a Reggio Emilia di 18 milioni di euro per il risanamento del quartiere di Santa Croce; a Ferrara 18 milioni di euro per il progetto di riqualificazione dell'area Darsena - ex Mof-Meis; a Piacenza di 8 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Cittadella, Piazza Casali e Ex Locomotori Berzolla;

gli interventi programmati grazie al bando periferie riguardano il miglioramento della vita dei cittadini delle nostre periferie: scuole, case popolari, strutture sportive, contenitori culturali, parchi, luoghi di aggregazione, infrastrutture e molto altro: tutti interventi che miglioreranno la vivibilità e la sicurezza di tutti. In Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, questi investimenti riguardano ben oltre la metà della popolazione. Oltre a migliorare la qualità della vita, generando altre decine e decine di milioni di euro di cofinanziamenti pubblici e privati, questi investimenti

sono un aiuto alla crescita economica e del lavoro in diversi settori della nostra economia;

i Comuni non hanno certamente bisogno di ulteriore incertezza giuridica e finanziaria e penalizzazione, visto che gli enti locali sono stati negli ultimi anni l'architrave per la revisione della spesa pubblica nazionale;

con la sentenza n 74 del 2018, alla luce della quale il Governo ha motivato il blocco del bando, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull'impugnazione della Regione Veneto relativa al Titolo V della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza per la riqualificazione urbana e sicurezza delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. La Corte ha stabilito la necessità che sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale venga acquisita l'intesa degli enti territoriali. Tale pronuncia non invalida pertanto nulla di ciò che è stato fatto in merito al bando periferie, ma richiede l'acquisizione dell'intesa da parte del Governo in Conferenza unificata sui decreti attuativi del fondo investimenti che riguardano il bando periferie. ANCI ha rivolto al Governo una richiesta in tal senso, ma senza avere alcuna risposta. Il Governo ha già sperimentato questa procedura di intesa nelle scorse settimane, su indicazione del Consiglio di Stato, per altri decreti attuativi del Fondo Investimenti, ad esempio per quelli su metropolitane e ciclovie turistiche.

Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta regionale

a ribadire il sostegno ai Comuni nella battaglia per il bando delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti per circa un miliardo, essendo evidente che le zone più disagiate delle nostre città e dei nostri paesi vanno aiutate e non private dei fondi che servono per promuovere progetti di riqualificazione e sostegno del territorio;

ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali affinché l'emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del decreto Milleproroghe venga abrogato dalla Camera o dal successivo passaggio al Senato, intervenendo sulla formulazione attuale dei commi 2 e 3 dell'articolo 13, consentendo il rifinanziamento delle periferie del Paese e venga invece prevista, con un apposito emendamento, l'intesa in Conferenza Unificata per le fasi attuative del Bando, come peraltro fatto dal Governo nelle scorse settimane, su indicazione del Consiglio di Stato, per altri decreti attuativi del Fondo Investimenti, ad esempio per quelli su metropolitane e ciclovie turistiche;

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate, assicurando a tutte le città coinvolte i finanziamenti già previsti, anche per non minare ulteriormente il già logoro rapporto di fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Approvata a maggioranza dalla Commissione III Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 13 settembre 2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7158 - Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti e richiamati

l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica "adeguа i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, che elenca, rispettivamente, le materie ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e nella competenza legislativa concorrente;

l'articolo 118, della Costituzione, che, nella ripartizione delle competenze amministrative fra i diversi livelli di governo, indicati all'articolo 114 della Costituzione (Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, quali elementi fondanti del governo territoriale;

l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso necessario per assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, contemperando altresì il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse con quelli di perequazione e solidarietà;

ancora, l'articolo 119, della Costituzione, stabilisce, al secondo comma, che "i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome e ...dispongono altresì di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e al fondo perequativo", così da garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuito;

l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), che, all'articolo 1, comma 571, stabilisce che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'Intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento".

Visto altresì

l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia- Romagna.

Considerato

che l'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individua le materie oggetto della richiesta di autonomia, selezionando, tra quelle suscettibili di differenziazione a norma della Costituzione, le materie – complessivamente 15 – in grado di proiettare l'azione politico-istituzionale verso i più elevati standard di efficienza, permettendo così alla Regione di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale. Si tratta, in particolare:

a) con riguardo alle materie di competenza concorrente, ex articolo 117, comma III, della Costituzione, delle seguenti:

1. rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni;
2. tutela e sicurezza del lavoro;
3. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
4. commercio con l'estero;
5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
6. governo del territorio;

7. protezione civile;
8. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
9. tutela della salute;
10. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
11. ordinamento sportivo;
12. grandi reti di trasporto e navigazione.

b) con riguardo alle materie di competenza esclusiva statale, ex articolo 117, comma II, della Costituzione, delle seguenti:

13. norme generali sull'istruzione (articolo 117, co. II, lett. n);
14. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, co. II, lett. s);
15. organizzazione della giustizia di pace (articolo 117, co. II, lett. l).

Considerato, altresì, con particolare riguardo all'iter procedurale attraverso cui si è sviluppata l'iniziativa:

che il 28 agosto 2017 la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ha adottato un "Documento della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione" e avviato sul medesimo il confronto con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico, nonché con le forze politiche in seno all'Assemblea legislativa;

che il 3 ottobre 2017, ad esito del confronto con i firmatari del Patto per il lavoro e dell'istruttoria svolta in seno alle Commissioni assembleari, l'Assemblea legislativa ha adottato la Risoluzione n. 5321 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione", conferendo il mandato al Presidente della Regione di avviare il negoziato con il Governo in relazione agli ambiti ivi prioritariamente individuati;

che il 18 ottobre 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti al fine di dar corso al proposito dell'Emilia-Romagna di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia;

che il 9 novembre 2017 è stata convocata una riunione presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, avviando così formalmente il negoziato con il Governo;

che il 14 novembre 2017, con propria risoluzione n. 5600, l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta a proseguire nel percorso intrapreso, a individuare eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata, attraverso un confronto in seno alle Commissioni assembleari, e a rassegnare periodicamente all'Assemblea gli esiti del negoziato con il Governo;

che il 16 novembre 2017, a fronte di ulteriori valutazioni e approfondimenti da parte dei settori competenti, la Giunta regionale ha adottato un nuovo documento, recante "Aggiornamento del documento di indirizzi per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. III, della Costituzione, a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 9 novembre 2017 e per la sua prosecuzione";

che il 12 febbraio 2018, in occasione della Comunicazione del Presidente della Giunta regionale sugli esiti del negoziato intrapreso e sulle linee portanti della bozza di Intesa-Quadro in fase di stesura e di confronto con il Governo, l'Assemblea ha approvato, all'unanimità dei presenti, le risoluzioni n. 6124 e n. 6129, recanti, rispettivamente, "Conclusioni della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione" e "Risoluzione per impegnare la Giunta a conferire mandato al Presidente a sottoscrivere l'Intesa-Quadro, oggetto della comunicazione 6090, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione della stessa il superamento del criterio della "spesa storica" per l'attribuzione delle risorse secondo il criterio dei "fabbisogni standard", volte a conferire al Presidente il mandato a sottoscrivere l'Intesa-Quadro oggetto della comunicazione e a proseguire il negoziato con il nuovo Esecutivo nazionale, con l'impegno a riferire sugli ulteriori sviluppi e a improntare il negoziato medesimo sul superamento del criterio della spesa storica per l'attribuzione delle risorse alla Regione secondo il criterio dei fabbisogni standard;

che il 28 febbraio 2018, alla luce del mandato così ricevuto, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con il Sottosegretario di Stato del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie l'"Accordo Preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica

italiana e la Regione Emilia-Romagna”, avente ad oggetto, in virtù di una scelta condivisa fra Stato e Regioni in apertura di negoziato, cinque ambiti materiali tra quelli individuati dalla Giunta e dall’Assemblea.

Dato atto

che il Programma di mandato dell’Esecutivo nazionale in carica, individua, nell’ambito delle “Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta”, tra le priorità politiche l’attribuzione, per tutte le Regioni, che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, “portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni già aperte [...]. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse [...]. Alla maggiore autonomia dovrà accompagnarsi una maggiore responsabilità sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini e in termini di efficienza e di efficacia dell’azione svolta”.

Dato altresì atto

che, subito dopo l’insediamento del nuovo Esecutivo nazionale, sono ripresi i contatti istituzionali tra il Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna e il Ministro per gli affari regionali ai fini della formale riapertura al negoziato, una volta rinnovato il mandato, già conferito da questa Assemblea con le sopra richiamate risoluzioni.

Preso atto

che il 23 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato un ulteriore documento recante “Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo”, di aggiornamento dei propri indirizzi, e ha contestualmente avviato sul medesimo il confronto con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico, nonché con le forze politiche in seno all’Assemblea legislativa;

che con quest’ultimo Documento di indirizzi, la Giunta ha ampliato la formulazione relativa ad alcune richieste, pur confermando l’impianto complessivo della proposta iniziale, come cristallizzata nei precedenti documenti di indirizzo approvati nel corso del 2017, nonché nelle Risoluzioni assembleari sopra richiamate;

che quest’ultimo documento di indirizzi, trasmesso una prima volta alla Presidenza di questa Assemblea in data 25 luglio 2018 (prot. AL/2018/44926) e oggetto lo stesso giorno di una comunicazione del Presidente della Giunta regionale in Aula (oggetto numero 6850), documento ritrasmesso, per rettifica di un mero errore materiale in data 29 agosto 2018 (con nota prot. PG/2018/553915 dell’Assessore Emma Petitti che riporta “Lo stesso documento corrisponde, peraltro, integralmente al documento inviato dal Presidente Bonaccini al Ministro Stefani in data 1 agosto 2018” e assegnato alle Commissioni assembleari (rif. nota prot. AL/2018/49149 del 29 agosto 2018);

che il 26 luglio 2018 si è svolto un primo incontro presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro Erika Stefani, al fine di delineare un percorso condiviso per la prosecuzione del negoziato in relazione alle singole materie oggetto dell’iniziativa di differenziazione;

che con decreto del Presidente della Giunta dell’1 agosto 2018 n. 123, trasmesso il giorno stesso al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, è stata costituita la delegazione trattante della Regione Emilia-Romagna cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell’intesa, articolata in una sezione permanente facente capo direttamente al Presidente della Giunta regionale e che include un rappresentante dell’Assemblea legislativa, dalla stessa nominato, nonché in una sezione composta da Assessori e Direttori generali di volta in volta coinvolti in ragione dei rispettivi ambiti di competenza;

che il 12 settembre 2018 si è tenuto un secondo incontro presso Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, nell’ambito del quale si è condiviso di avviare i tavoli di confronto settoriali, per ciascuna delle materie oggetto dell’iniziativa della Regione Emilia-Romagna, non appena quest’Assemblea avesse adottato il proprio atto di indirizzo;

Dato atto

del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I Bilancio, affari generali ed istituzionali nella seduta del 4 settembre 2018 e nella seduta del 17 settembre 2018;

del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità, nella seduta del 6 settembre 2018; dalla Commissione IV Salute e politiche sociali, nella seduta dell’11 settembre 2018; dalla Commissione II Politiche economiche, nella seduta del 12 settembre 2018; dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta

del 12 settembre 2017; dalla Commissione V Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, nella seduta del 13 settembre 2017;

udita la Comunicazione del Presidente della Giunta regionale, nell'odierna seduta di questa Assemblea.

Dato altresì atto

delle proposte di integrazione e modifica formulate da gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione nel corso delle sedute delle commissioni consultive e della commissione referente nella seduta del 17 settembre 2018, depositate agli atti di quest'ultima commissione, nonché nella seduta odierna di questa Assemblea.

Valutati

gli ambiti indicati nel Documento recante "Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo", allegato e parte sostanziale della presente risoluzione (allegato A).

Condivisa

la scelta di riavviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

Impegna

il Presidente della Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale oggetto di contrattazione gli ambiti indicati nell'Allegato A, di seguito sinteticamente riportati:

- 1) AREA STRATEGICA "tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie della "tutela e sicurezza del lavoro" e dell'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e la materia di competenza statale esclusiva relativa a le "norme generali sull'istruzione" (articolo 117, comma II, lett. n));
- 2) AREA STRATEGICA "internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie "commercio con l'estero", "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
- 3) AREA STRATEGICA "territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie "governo del territorio" e "protezione civile;" e la materia di competenza statale esclusiva relativa alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, comma II, lett. s), della Costituzione), ad eccezione delle competenze pianificatorie in materia di tutela del paesaggio e delle procedure di VIA sull'impiantistica, per le quali dovrà essere, in ogni caso, garantito l'interesse nazionale. Per quanto riguarda le infrastrutture, la procedura di VIA dovrà essere negoziata con il Governo per una ripartizione di competenze che garantisca un equilibrio finalizzato alla efficiente e tempestiva realizzazione di opere necessarie allo sviluppo regionale.

Quanto agli interventi di manutenzione, potenziamento e riqualificazione della rete ferroviaria e stradale, l'inclusione anche degli interventi di manutenzione "ordinaria", riferiti altresì ad "opere d'arte viarie quali ponti e viadotti";

- 4) AREA STRATEGICA "tutela della salute" cui si ricollega la competenza concorrente ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relativa alla materia della "tutela della salute";
- 5) COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE riferite alla "governance istituzionale", al "coordinamento della finanza pubblica", alla "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea", ambiti trasversali ai quali si ricollegano, in particolare, le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione relativi alla materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e alla materia dei "rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni";
- 6) Organizzazione della giustizia di pace, cui si ricollega la competenza esclusiva statale nella stessa materia ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. I), della Costituzione;
- 7) ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI riferiti all'agricoltura, alla protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria ed acquacoltura, cui si ricollega la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, comma II, lett. s), della

Costituzione); nonché riferiti a cultura, spettacolo, e sport, ai quali si ricollega la competenza concorrente ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relativa, rispettivamente, alla materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" e alla materia "ordinamento sportivo".

Impegna inoltre

il Presidente della Giunta a concordare con il Governo, in coerenza e ulteriore specificazione delle materie sopra richiamate, spazi di autonomia in materia di:

- istituzione di zone economiche speciali nel territorio regionale che presentino peculiarità, opportunità o bisogni tali da motivarlo; in questi ambiti possono essere previste misure e intese dirette alla concessione di agevolazioni, anche di tipo fiscale, per favorire l'insediamento delle imprese e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;
- modalità di gestione dei rifiuti speciali, compresa la possibilità di ridurre la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale e garantire la piena attuazione del principio dell'autosufficienza su base regionale.

Impegna altresì

il Presidente della Giunta regionale:

- a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo;
- a trasmettere a questa Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;
- a proseguire nel coinvolgimento attivo di tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali firmatarie del Patto per il Lavoro;
- ad acquisire formalmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, quale sede di consultazione degli enti locali e come richiesto dal già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione, a conclusione di un percorso che ha visto l'ampia condivisione dell'iniziativa dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Bologna, assicurando nel prosieguo del percorso la costante partecipazione di ANCI e UPI.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 18 settembre 2018



GIUNTA REGIONALE

(seduta del 23 luglio 2018)

Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo

Trasmesso dal Presidente della Giunta al Presidente dell'Assemblea legislativa
il 25 luglio 2018

Sommario

<i>PREMESSA INTRODUTTIVA: percorso per la definizione della proposta della Regione Emilia-Romagna alla riapertura del negoziato</i>	4
<i>I. AREA STRATEGICA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE</i>	7
<i>TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO</i>	8
<i>ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</i>	13
<i>II. AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE</i>	20
<i>INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO CON L'ESTERO</i>	21
<i>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SISTEMI PRODUTTIVI E ALLO START UP DI IMPRESA</i>	22
<i>III. AREA STRATEGICA TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE</i>	25
<i>GOVERNO DEL TERRITORIO</i>	26
<i>TUTELA DELL'AMBIENTE</i>	32
<i>PROTEZIONE CIVILE</i>	42
<i>IV. AREA STRATEGICA TUTELA DELLA SALUTE</i>	47
<i>V. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE</i>	50
<i>COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA</i>	51
<i>GOVERNANCE ISTITUZIONALE</i>	54
<i>PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA</i>	55
<i>VI. ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI</i>	57
<i>AGRICOLTURA</i>	58
<i>PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA</i>	60
<i>ACQUACOLTURA</i>	61
<i>CULTURA E SPETTACOLO</i>	63
<i>SPORT</i>	66
<i>ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE</i>	67

**Premessa introduttiva: percorso per la definizione della proposta della Regione
Emilia-Romagna alla riapertura del negoziato**

La proposta finalizzata al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a norma dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione formulata dalla Regione Emilia-Romagna è contenuta in una serie di atti e documenti approvati nel corso del 2017.

In particolare, la proposta è contenuta nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepita nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

Con la seduta del 23 luglio 2018, la Giunta ha ampliato la formulazione relativa ad alcune richieste, confermando l'impianto complessivo della proposta iniziale, come cristallizzata nei precedenti documenti di indirizzo approvati nel corso del 2017, nonché nelle Risoluzioni assembleari sopra richiamate.

L'Assemblea legislativa, peraltro, si accinge a riavviare a sua volta la valutazione dei nuovi indirizzi approvati dalla Giunta nella seduta dello scorso 23 luglio e illustrati con la comunicazione del Presidente all'Aula il 25 luglio. Tali nuovi indirizzi concernono sia nuovi oggetti, su cui l'Assemblea legislativa non si è ancora espressa (si tratta, in particolare, di: agricoltura, protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria, acquacoltura, cultura, spettacolo, sport), sia integrazioni e modifiche alle materie già oggetto delle precedenti Risoluzioni e poste a base del primo negoziato, avviato con il Governo precedente il 9 novembre 2017. Alla Comunicazione del Presidente seguirà un ulteriore lavoro istruttorio nelle Commissioni assembleari di merito e referente.

*La proposta si articola nelle richieste di autonomia riferite a **complessivi 6 macro ambiti di intervento**, di cui **4 aree strategiche** e **2 ambiti ulteriori**, uno relativo alle cosiddette*

competenze **complementari e accessorie**, l'altro a **ulteriori obiettivi strategici** introdotti dalla Giunta in sede di aggiornamento degli indirizzi.

Per quanto concerne le 4 aree strategiche, si tratta segnatamente di:

- TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE
- TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
- TUTELA DELLA SALUTE

Per quanto concerne l'**ambito delle competenze complementari e accessorie**, la proposta della Regione Emilia-Romagna è volta ad ottenere il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia, legislativa e amministrativa, nei seguenti ambiti materiali:

- COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA;
- GOVERNANCE ISTITUZIONALE;
- PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Alle materie ricadenti nelle aree suddette, si è aggiunta quella relativa all'**ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE**", inserita su espressa richiesta dell'Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione della Risoluzione n. 5321 sopra richiamata.

Per quanto riguarda, infine, l'**ambito relativo agli ulteriori obiettivi strategici**, in sede di aggiornamento degli indirizzi, a novembre 2017 e a luglio 2018, sono state inserite richieste di autonomia differenziata nei seguenti ambiti materiali:

- *AGRICOLTURA;*
- *PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA;*
- *ACQUACOLTURA;*
- *CULTURA E SPETTACOLO;*
- *SPORT;*

Quale elemento ricostruttivo del percorso che ha caratterizzato lo sviluppo dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna è importante richiamare l'Accordo preliminare con l'Esecutivo sottoscritto il 28 febbraio 2018. E' noto che tale Accordo preliminare ha avuto ad oggetto la definizione di principi e criteri metodologici generali e, tra le materie oggetto dell'iniziativa, per scelta condivisa tra Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e il Governo, prioritariamente le seguenti:

- *Politiche del Lavoro;*
- *Istruzione;*
- *Salute;*
- *Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema;*
- *Addendum sui rapporti internazionali e con l'Unione Europea.*

Anche queste materie sono oggetto delle richieste della Regione Emilia-Romagna ai fini della riapertura del negoziato, con le modifiche e integrazioni illustrate nel presente documento.

I. AREA STRATEGICA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

A quest'area sono ricondotte le materie relative a:

- **Tutela e sicurezza del lavoro;**
- **Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria.**

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste materia per materia.

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

L'obiettivo strategico è ottenere:

le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema regionale e locale, con l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego.

A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:

- per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
- per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

Si chiede, in particolare, che la Regione:

attraverso la garanzia di risorse stabili, sia messa nelle condizioni di dare effettività a quanto disposto dal D.lgs. n. 150 del 2015, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni di politica attiva del lavoro e introduce la necessità di assicurare alle persone la possibilità di agire il diritto di scegliere tra soggetto pubblico e privato nella fruizione delle prestazioni.

Nel pieno esercizio delle competenze concorrenti, e nel rispetto delle competenze statali, la Regione richiede inoltre la potestà legislativa per garantire e organizzare l'offerta delle politiche attive del lavoro attraverso:

- la definizione di standard di livello europeo per quanto riguarda sia il numero degli operatori dei Centri per l'impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia la qualificazione dei servizi offerti, delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo di cui alla L. n. 81 del 2017 (*c.d. Jobs act del lavoro autonomo*);
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, della definizione di ulteriori servizi rivolti a giovani e a particolari target di utenti, al fare impresa, avendo a riferimento i migliori standard europei.

La Regione richiede, quale ulteriore obiettivo strategico, competenze rinforzate sulle politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli

strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza.

Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione:

- la potestà legislativa di differenziare l'erogazione della prestazione di politica attiva in ragione della durata della politica passiva erogata dalla Stato (es. *indennità di sostegno al reddito per gli stagionali, che ha una durata massima di 13 settimane*);

Quale terzo obiettivo strategico la Regione richiede la vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

Si richiede che spetti, in particolare, alla Regione:

- potestà legislativa in merito alla introduzione di misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, e alla definizione di Accordi con la Direzione Nazionale delle funzioni ispettive di vigilanza, al fine di accrescere il numero stesso dei controlli nelle materie oggetto di regolazione regionali (tirocini, disabili e cassa integrazione).

Tenuto conto delle richieste già formulate e di quanto già formalizzato nell'Accordo preliminare in materia di politiche attive del lavoro, si intende ora formulare una nuova richiesta per il riconoscimento di una competenza in materia di **AdR - Assegno di ricollocazione**.

Si tratta di una competenza – peraltro rivendicata da alcune delle regioni che di recente si sono attivate per il riconoscimento di un'autonomia differenziata a norma dell'articolo 116, comma terzo, Cost. – che consentirebbe alla Regione, non soltanto di modulare, in una prospettiva di maggiore flessibilizzazione, l'intera gamma delle prestazioni di politica attiva per il lavoro con specifico riguardo alle dinamiche territoriali, ma anche di sottoporre ad una regolazione omogenea ed unitaria le varie prestazioni di politica attiva del lavoro disponibili per i propri cittadini, con conseguenti significativi incrementi di efficacia, efficienza ed economicità.

Merita di essere inoltre altresì formulata la richiesta di vedersi riconoscere la competenza legislativa utile ad integrare e regolare, come proposto anche dalla Regione Toscana, quanto previsto dal d.lgs. n. 148 del 2015 in materia di contratti di c.d. **solidarietà espansiva**.

*Le richieste in materia di **Tutela e sicurezza del lavoro** sono state altresì oggetto dell'Accordo preliminare con il Governo.*

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

Politiche del Lavoro

Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.

2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.

2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

L'obiettivo strategico è ottenere:

strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (leFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "*sistema di istruzione*" (di competenza statale) o nel "*sistema di istruzione e formazione professionale*" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la FP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di leFP realizzati dagli enti di

formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario.

A tale fine, in particolare, si chiede:

- nel rispetto delle norme generali sull'**istruzione**, nel pieno esercizio della competenza concorrente di programmazione territoriale dell'offerta scolastica, la competenza anche legislativa per disporre, in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, in merito alle modalità organizzative e attuative del sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, assicurando una adeguata dotazione dell'organico a disposizione dell'USR per l'attuazione dello stesso;
- con le stesse modalità sopra specificate si richiede di agire l'opportunità, prevista dal decreto legislativo n. 61/2017, di permettere, al termine dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, oltre al diploma di istruzione, l'acquisizione di crediti per ottenere il certificato IFTS;
- di ottenere risorse atte a stabilizzare l'offerta di istruzione e formazione professionale realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati, trattandosi di un'offerta ordinamentale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione;

- di poter agire, con le stesse modalità sopra specificate, il potenziamento dell'offerta dell'istruzione tecnica secondaria, al fine di corrispondere ai fabbisogni di figure tecniche espressi dal sistema produttivo regionale;
- con riferimento alla **formazione tecnica**, la Regione richiede potestà legislativa in materia di Istruzione Tecnica Superiore per esercitare pienamente la competenza di programmazione dell'offerta in funzione delle specificità territoriali, prevedendo:
 - un differente modello organizzativo delle Fondazioni al fine di istituire un'unica Fondazione organizzata per ambiti e relativa offerta, al fine di assicurare una qualificata struttura di Servizio per lo sviluppo delle relazioni fra istituzioni educative, universitarie e il sistema delle imprese, in linea con le migliori esperienze europee;
 - la regionalizzazione delle risorse nazionali stanziare, superando pertanto l'attuale modalità di assegnazione che prevede una quota parte assegnata alla Regione e una quota assegnata alle Fondazioni ITS;
- Infine, si richiede che la Regione, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, possa concordare l'avvio di nuovi indirizzi della scuola coerenti con il modello delle Scuole Europee.

Si chiede, altresì, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, il riconoscimento della competenza legislativa in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli *stakeholders* di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale,

accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani.

A tale fine si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa, nel pieno rispetto delle competenze e dell'ordinamento universitario, in merito a:

- la costituzione di un fondo integrativo regionale per la didattica finalizzato all'istituzione delle lauree triennali professionalizzanti, delle lauree magistrali e quinquennali dedicate allo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio e dei dottorati di ricerca industriale, assicurando ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell'innovazione delle imprese dell'Emilia-Romagna;
- la costituzione di un fondo integrativo a favore della ricerca e sviluppo, al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della terza missione;

Si chiede, altresì, di consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale sia tecnologico;

A tal fine, si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa in merito a:

- la costituzione di un fondo di edilizia scolastica, da attuare nel pieno rispetto delle competenze delle Province e dei Comuni, rivolto in particolare ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
- la costituzione di un fondo regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso ERGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università.

Pur continuando a ribadire l'inopportunità di avanzare richieste attinenti i profili ordinamentali del sistema dell'istruzione, con ciò marcando una sostanziale differenza con quanto proposto da altre regioni (ad esempio dalla Regione Veneto), si chiede la competenza in ordine alla **programmazione dell'istruzione secondaria di secondo grado**, ampliando quindi la portata della richiesta attualmente formulata che fa riferimento alla sola Istruzione tecnica e professionale.

In materia di **edilizia scolastica**, nella prospettiva di una ambiziosa progettualità volta alla definizione di un piano straordinario per la messa in sicurezza dell'intero patrimonio edilizio scolastico, si chiede l'opportunità di agire, oltre che per un riconoscimento di maggiori risorse e di maggiore autonomia gestionale di quelle già esistenti, anche nel senso di una richiesta volta a ricondurre ad unità, mediante il riconoscimento alla Regione della possibilità di **costituire un Fondo apposito**, i diversi canali di finanziamento attualmente frammentati fra vari dicasteri, per effetto della forte stratificazione normativa venuta a determinarsi negli anni.

Le richieste in materia di Istruzione sono state altresì oggetto dell'Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-

Romagna

Istruzione

Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un

Piano pluriennale adottato d' intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine, la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. *l-ter* del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d' intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.

3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.

Art. 6

1. Spettano alla Regione:

a) la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso EGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università;

b) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;

c) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

**II AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE**

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- ***Internazionalizzazione e commercio con l'estero;***
- ***Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa.***

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO CON L'ESTERO

L'obiettivo strategico è:

ottenere l'attribuzione di strumenti, anche normativi, per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. L'obiettivo perseguito è altresì quello di promuovere il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE (Istituto nazionale per il commercio estero) e Invitalia.

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- alla realizzazione di un laboratorio avanzato per la promozione delle competenze e dei servizi, anche su banda ultra larga, per l'internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Emilia Romagna, anche in raccordo con ICE e gli altri organismi di livello nazionale;
- al potenziamento delle attività di promozione e attrazione degli investimenti di imprese, enti ed organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale;
- al sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e dei prodotti delle principali filiere;
- alla costituzione di un fondo per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, educativo e della ricerca e per lo sviluppo internazionale delle filiere regionali.

**RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I
SISTEMI PRODUTTIVI E ALLO START UP DI IMPRESA**

L'obiettivo strategico è:

acquisire strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start-up* d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- ai contratti di sviluppo di cui al DL 112/2008 art. 43, convertito in legge 133/2008 e agli accordi di sviluppo di cui al DM MISE 9/05/2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi e della loro gestione (escludendo le misure dedicate alle crisi aziendali perché di prevalente livello sovraregionale);
- ai programmi di sviluppo di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e al sostegno di progetti di ricerca industriale e strategica della Rete Regionale Alta Tecnologia realizzati in collaborazione con le imprese;

- allo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca, nonché al potenziamento di quelle esistenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;
- al sostegno alla ricerca e sviluppo delle imprese;
- all'innovazione tecnologica e organizzativa e alla crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e delle loro filiere;
- a strumenti per il sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

Inoltre, si chiede:

- la costituzione di una sezione regionale del fondo rotativo di ricerca (FRI) per il finanziamento della ricerca e sviluppo nelle imprese;
- la costituzione di una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996, per la garanzia diretta e per la controgaranzia dei finanziamenti alle imprese.

Per effetto di provvedimenti legislativi recenti, la Regione ha già facoltà di stabilire partnership con le **Camere di Commercio** concordando con esse la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dei c.d. diritti camerale. Tale possibilità, tesa a rilanciare il ruolo propulsivo per lo sviluppo territoriale delle camere di commercio, è attualmente subordinata al parere positivo del Governo. In un'ottica di ulteriore rafforzamento di questa leva per lo sviluppo territoriale, la Regione intende ora ottenere il riconoscimento da parte del Governo della facoltà di cooperare con le Camere di commercio e definire di concerto con esse la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dei diritti camerale, in assenza di intervento statale.

Restando in tema di sviluppo economico, è di grande importanza strategica per la Regione il tema delle **politiche per la montagna** (specie se si considera l'insufficienza di quanto attualmente previsto dalle discipline vigenti sui parametri per l'individuazione delle c.d. aree interne), pure presente nei progetti di differenziazione licenziati da numerose regioni centro-settentrionali (e in particolar modo di Toscana e Piemonte).

In primo luogo, pare meritevole di essere formulata la richiesta di attribuzione alla Regione delle competenze necessarie per definire un sistema di **fiscalità di vantaggio** per le aree montane (eventualmente da replicarsi per le aree interne).

In secondo luogo, è fondamentale ottenere il riconoscimento della facoltà di poter **disciplinare in piena autonomia l'allocazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali**, in modo tale da poter modellare il plesso funzionale delle aree montane in maniera effettivamente coerente con le specificità di tali territori.

Le richieste relative a questo ambito non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

III AREA STRATEGICA TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- **Governo del territorio;**
- **Tutela dell'ambiente;**
- **Protezione civile.**

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

GOVERNO DEL TERRITORIO

La centralità del tema nelle politiche regionali in materia di governo del territorio richiede che alla Regione siano attribuite competenze legislative e amministrative ampie, cioè non limitate a titoli di competenza specifici ma organicamente connesse all'esercizio della funzione stessa in questo settore.

A questi fini, è indispensabile l'attribuzione alla Regione delle competenze legislative e amministrative **sull'autorizzazione unica degli interventi edilizi, sulle infrastrutture, sulle altre opere pubbliche** di interesse regionale e locale, sugli impianti produttivi, nonché **i connessi aspetti paesaggistici della valutazione ambientale**. Tutto ciò al fine precipuo di ridurre i tempi di conclusione del procedimento, superare l'attuale frammentazione delle competenze e unificare procedure e atti abilitativi.

Il governo del territorio così inteso include anche il governo unitario delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per primi di quelli dei trasporti e della mobilità.

Gli obiettivi strategici sono,

con riguardo al superamento della frammentazione amministrativa nella disciplina dei procedimenti in materia edilizia:

- l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture e impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica.

con riguardo alla rigenerazione urbana:

- la definizione di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all' integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali attraverso pratiche partecipative e di riuso, anche temporaneo, di luoghi e situazioni), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale.

con riguardo alle infrastrutture:

- la qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e il completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo.

Per questi obiettivi, si chiedono in particolare le competenze di seguito indicate:

competenze integrate in materia edilizia ai fini della rigenerazione, della messa in sicurezza e dell'efficientamento degli edifici; in particolare:

- definizione dei requisiti e condizioni cui sono subordinati i medesimi interventi e opere, allo scopo di uniformare e rendere coerenti le attuali disposizioni settoriali, sostituendole con normative a prevalente carattere prestazionale, più idonee a valutare e governare i processi di rigenerazione urbana e di intervento sul costruito;

- competenze legislative e amministrative per la programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
- allo scopo di consentire l'avvio dei processi di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti e di messa in sicurezza sismica degli stessi, potestà di introdurre una disciplina edilizia che consenta di regolarizzare le tolleranze costruttive consistenti nella realizzazione di manufatti di epoca non recente che presentano errori di cantiere o approssimazioni tecniche, che comunque non incidono sui requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie; nonché le parziali difformità risalenti nel tempo, realizzate in attuazione di titoli edilizi legittimamente rilasciati, e rispetto ai quali sia sorto, in capo agli attuali titolari dell'immobile, un legittimo affidamento sulla loro regolarità a causa di atti e comportamenti univoci della pubblica amministrazione. Per le medesime finalità, **potestà di disciplinare** gli interventi di qualificazione edilizia ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie, a seguito della commissione di abusi edilizi;
- al fine di semplificare la normativa relativa alle procedure abilitative degli interventi in zona sismica, con particolare riferimento alla incentivazione delle opere di riduzione della vulnerabilità sismica, **potestà legislativa** ad individuare interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera non sostanziali e a stabilire le modalità di vigilanza e controllo degli interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa tecnica per le costruzioni.

competenze pianificatorie in materia di paesaggio; in particolare:

- al fine di perseguire l'integrazione e la non duplicazione della valutazione degli interventi, **potestà legislativa e amministrativa regionale** sul paesaggio quale componente essenziale del territorio, con la conseguente predisposizione e approvazione da parte

della Regione del Piano territoriale paesaggistico della Regione e la connessa funzione di Autorizzazione degli interventi in ambiti vincolati;

competenze integrate per la promozione di processi di rigenerazione urbana e sociale, ivi compresi gli aspetti inerenti all'edilizia residenziale pubblica e l'uso sociale degli spazi pubblici; in particolare:

- **competenze legislative ed amministrative** per la programmazione di interventi complessi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale; la possibilità di programmare interventi ed azioni sulla base di risorse annuali certe consente infatti di garantire processi di più alto livello qualitativo, sia in ordine alla efficacia ed alla efficienza delle politiche, in quanto in tal modo è possibile conoscere e definire meglio il reale fabbisogno e i conseguenti interventi ed azioni necessarie, sia in relazione alla attuazione degli interventi, grazie ad adeguati percorsi di informazione e di condivisione con le comunità locali che consentono di ridurre i livelli di conflittualità e costruire consenso sulle scelte;
- **potestà di prevedere** forme di incentivazione per determinate categorie di interventi di riuso e rigenerazione urbana, quali in particolare: la graduazione del contributo concessorio dovuto in relazione alla tipologia e qualità degli interventi previsti; la possibilità di agire con fonti di finanziamento certe e programmabili nel tempo e dedicate alla rigenerazione urbana;
- **competenze legislative e amministrative** per consentire il definitivo superamento delle norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative zonizzazioni, in quanto risultano fortemente limitative dei processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- **competenze legislative e amministrative** per intervenire efficacemente, sia sotto il profilo proprietario sia sotto quello fiscale, rispetto al problema dell'inerzia dei proprietari

negli interventi di riuso e rigenerazione urbana, soprattutto nel caso di proprietà diffusa e frazionata, con specifico riferimento, da un lato, alla mancata compartecipazione pro-quota in operazioni di trasformazione e riuso urbano, ove vi sia la disponibilità di altri proprietari ad intervenire, e, dall'altro, laddove perduri l'inerzia verso il riutilizzo, anche temporaneo, di immobili dismessi e sottoutilizzati che siano ragione di situazioni di degrado e incuria;

- in relazione al riutilizzo di situazioni di dismissione o sottoutilizzo, **competenze legislative e amministrative** che consentano di attivare efficaci pratiche di utilizzi temporanei, attraverso la definizione di normative specifiche che agevolino – anche sotto il profilo dei costi – il riuso con prevalenti finalità di rigenerazione urbana e sociale, agendo in tal senso anche sotto il profilo delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in relazione alla temporaneità degli interventi.

programmazione, approvazione e finanziamento delle opere infrastrutturali e degli investimenti per il trasporto pubblico, in particolare:

- **competenze legislative e amministrative** ai fini della programmazione delle opere statali ricadenti nel territorio regionale e delle modalità di finanziamento;
- **competenze nell'approvazione** delle infrastrutture, comprendente la valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere statali;
- **competenze** sugli interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e stradale nazionale, in aggiunta alle competenze già in essere sulla restante rete di interesse regionale;
- **disponibilità finanziarie** necessarie al finanziamento del trasporto pubblico locale (TPL), nonché degli interventi di rinnovo del materiale rotabile destinato al servizio di pubblica mobilità.

Le richieste relative a questo ambito non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Gli obiettivi strategici sono:

il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale.

Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa con riferimento

all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà legislativa relativa a:

- le misure in materia di prevenzione dei rifiuti;
 - i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - la gestione dei beni demaniali;
 - il vincolo idrogeologico e il consolidamento degli abitati.
- Il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie Agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le Agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire meccanismi di semplificazione e di razionalizzazione delle funzioni anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
- Il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari in materia di ambiente attualmente esercitate a livello sovracomunale.
- a) Si tratta delle funzioni che la normativa statale attualmente attribuisce espressamente alle Province; in particolare le competenze previste dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambiente) ai seguenti articoli:

- *Articolo 107 (Scarichi in reti fognarie)* – Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
- *Articolo 121 (Piani di tutela delle acque)* – Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque.
- *Articolo 197 (Funzioni varie in materia di Rifiuti):*
 - controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 - controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs n. 152 del 2006;
 - verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli *articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs n. 152 del 2006;*
 - individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e delle previsioni di cui all'*articolo 199, comma 3, lettere d) e h)*, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- *Articolo 237 duovicies (Incenerimento e coincenerimento rifiuti)* – Ispezione

preventiva ai fini dell'avvio delle attività.

- *Articolo 242 (Bonifica siti contaminati)* - Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio
 - *Articolo 244 (Bonifica siti contaminati)* – Ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, su segnalazione di una PA.
 - *Articolo 245 (Bonifica siti contaminati)* – Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica, su segnalazione degli interessati non responsabili.
 - *Articolo 248 (Bonifica siti contaminati)* – Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
- b) Si tratta inoltre delle funzioni derivanti dalla L. n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) all'articolo 14 relativamente ai controlli e dalla L. n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione da esposizioni a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici) all'articolo 14 relativamente ai controlli.
- Il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale. A tale fine deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire:

- un modello di programmazione regionale delle opere di sicurezza territoriale in linea con le esigenze connesse alle criticità territoriali regionali, alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
- modelli di programmazione degli interventi relativi alle diverse matrici ambientali (acqua, aria, rifiuti, bonifica siti) che attraverso la certezza delle risorse consentano certezza di intervento.

La Regione ribadisce l'importanza di vedersi riconosciuti poteri normativi e programmatici in **materia ambientale**, richiesta che era stata accolta solo in parte dentro l'Accordo preliminare del 28 febbraio, nel timore di compromettere l'uniformità della disciplina nazionale in ambiti particolarmente delicati e soggetti all'esclusiva competenza statale.

Un rilievo particolare riguarda la **difesa del suolo**. La versione originaria della proposta presentata dall'Emilia-Romagna conteneva la richiesta di spostare in capo alla Regione alcune delle competenze pianificatorie di dettaglio, programmatiche, gestionali e finanziarie che oggi il "*Codice ambientale*" attribuisce all'Amministrazione statale.

Analogamente per gli altri tematismi ambientali il riposizionamento coerente con le iniziali richieste di Regione Emilia-Romagna consentirebbe il miglioramento della performance dell'amministrazione territoriale anziché sulla creazione di un ordinamento ambientale differenziato.

Sul relevantissimo tema della **tutela del paesaggio**, si è fatta strada la convinzione che sia necessario percorrere la richiesta di poteri normativi e amministrativi più incisivi, anche al fine di scongiurare gli eccessi burocratici delle Sovrintendenze ai beni culturali e paesaggistici. La proposta al riguardo è di superare l'attuale competenza congiunta con lo Stato nell'adozione del piano paesaggistico e nel rilascio delle relative autorizzazioni. A

questa competenza andrebbe aggiunta quella di svolgere la **valutazione di impatto ambientale** di tutte le opere e impianti da realizzare nel territorio regionale, ivi comprese quelle di interesse statale, al fine di contrastare la frammentazione delle competenze amministrative.

La richiesta in materia di Ambiente è tra quelle oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall' art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni

amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, m), della Costituzione.

Art. 3

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.

TABELLA A (Articolo 4, comma 1)

1	Programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali
---	---

2	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto
3	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000
4	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque
5	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai Piani di risanamento della qualità dell'aria
6	Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi
7	Sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue
8	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani
	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle

	disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237- duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
11	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
13	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)
14	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)

15

Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

PROTEZIONE CIVILE

L'obiettivo strategico è il **potenziamento del sistema regionale di protezione civile** per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992, ossia previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio.

A ciò devono accompagnarsi **strumenti di finanziamento adeguati** anche con la costituzione di appositi Fondi regionali.

Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione dei rischi, prevenzione, gestione delle emergenze e superamento per il ripristino di normali condizioni di vita, strumenti di finanziamento adeguati con la costituzione di appositi fondi regionali). A tal fine, in relazione a questo ambito si deve definire l'ampliamento del perimetro di autonomia e potere decisionale, programmatico e di indirizzo al fine di perseguire un efficientamento della funzione di protezione civile, è inoltre necessario individuare strumenti finanziari con la costituzione di un apposito fondo regionale.

Gli ambiti su cui è possibile incrementare un livello di efficienza e un maggior livello di sicurezza territoriale riguardano i seguenti casi:

- definizione delle attività di protezione civile che concorrono alla previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, gestione delle emergenze e superamento delle stesse;

- definizione di strumenti programmatori e pianificatori che contengono le attività sopra delineate e la modalità di attuazione dinamica delle stesse, nonché l'autonomia di definire linee guida per la loro attuazione;
- l'individuazione di specifiche filiere di responsabilità politiche e tecniche differenziate garantendo le funzioni di indirizzo politico e di adeguata attuazione tecnica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e secondo specificità territoriali regionali per le attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e loro superamento;
- al verificarsi di eventi di tipo "C" o di rilievo nazionale che interessino l'ambito della Regione Emilia-Romagna, la definizione delle modalità di partecipazione e rappresentanza con poteri decisionali al Comitato operativo nazionale ed alla Direzione Comando e Controllo – DiCoMaC (*se attivata*), al fine di guidare e raccordare le azioni nell'ambito territoriale regionale;
- l'autonomia nella definizione delle tipologie di rischi e di eventi su cui opera il sistema di protezione civile in relazione alle peculiarità regionali;
- nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, l'attribuzione al Presidente della Regione del potere di adottare le ordinanze di protezione civile al fine di disporre le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, gli interventi per il superamento delle emergenze e ogni altro intervento anche di natura strutturale in conformità a quanto la Regione ha definito essere l'ambito di competenza delle attività finalizzate alla funzione di protezione civile; al Presidente della Regione va attribuito altresì il potere di adottare ordinanze per definire l'organizzazione delle strutture e dei mezzi per lo svolgimento delle funzioni di commissario delegato. A tal fine alla Regione va riconosciuta la competenza a predisporre ed adottare il piano degli interventi da realizzarsi per il superamento dell'emergenza e per la gestione del rischio residuo.

Inoltre al Presidente della Regione va riconosciuto il potere di ordinanza per eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, così da consentire la tempestività d'intervento e la corretta finalizzazione delle risorse stanziare; tale potere di deroga deve potersi esplicitare anche con riferimento alla legislazione nazionale su delega presente nella dichiarazione di stato di emergenza;

- per gli eventi di livello regionale, attribuzione al Presidente della Regione del potere di definire modalità di coordinamento unitario dei soccorsi con proprio atto anche assicurando il coordinamento delle forze statali; in tali casi il potere di ordinanza del Presidente della Regione deve potere delineare modalità operative anche in deroga alla normativa regionale e alla pianificazione regionale;
- definizione di un modello organizzativo del sistema regionale per l'adempimento della funzione di protezione civile che preveda la gestione di alcune componenti operative del sistema di protezione civile quali i vigili del fuoco volontari;
- coordinamento e gestione delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali;
- costituzione di un apposito fondo regionale per il governo delle dichiarazioni di Stato di emergenza regionali e per il concorso alle attività del sistema nazionale di protezione civile in caso di eventi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- costituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle attività di contrasto alle emergenze al preannunciarsi di un evento, così da consentire l'intervento del sistema di protezione e civile con uomini, mezzi e interventi per ridurre l'impatto di un evento nel suo immediato preannuncio;
- individuazione di apposite regole di bilancio al fine di governare tali risorse in modo specifico;

- ricollocazione delle attività e competenze oggi in capo alle Province (in virtù della normativa statale, in particolare la l. n. 225/1992 e il d.lgs. n. 112/1998) al fine di perseguire l'ottimizzazione degli strumenti e dell'organizzazione a livello regionale.

La Regione intende confermare le proposte già in precedenza formulate, il cui obiettivo è il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 che ha riformato il quadro normativo statale sulla protezione civile, sostituendo la nota legge n. 225/1992. Queste attività consistono nella previsione e prevenzione dei rischi, nel soccorso delle popolazioni sinistrate e in ogni altro intervento necessario al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio. Il **potenziamento del sistema** dovrebbe avvenire tramite strumenti di finanziamento adeguati quali il fondo regionale di cui all'art. 43 del citato d.lgs. n. 1/2018.

Emerge tuttavia l'opportunità di arricchire la proposta con il riconoscimento all'Emilia-Romagna della potestà di prevedere e disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale (quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione) di emanare **ordinanze in deroga** alla normativa statale quando si verificano o stanno per verificarsi eventi calamitosi di rilevanza sostanzialmente regionale.

Inoltre, per definire tempi certi e rapidi per il ripristino di normali condizioni di vita a valle di un'emergenza, occorre che la Regione possa determinare:

- 1) la modalità con cui viene definita l'ordinanza del Capo Dipartimento all'interno della deliberazione dello stato di emergenza;
- 2) il percorso di approvazione dei piani degli interventi urgenti e di gestione del rischio residuo finanziati con la dichiarazione di stato di emergenza e le deliberazioni in cui si dispone in merito alle immediate risorse e alle risorse aggiuntive di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018;

3) il percorso di approvazione del piano degli interventi a valle della chiusura della contabilità speciale intestata al commissario e facente riferimento alle economie che residuano sulla stessa contabilità.

A valle della dichiarazione dello stato di emergenza, dunque, la Regione Emilia-Romagna deve poter definire il piano degli interventi urgenti e degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 in modo responsabile ed autonomo, affinché si realizzino gli interventi sopra indicati nell'immediatezza dell'evento e nell'ambito della responsabilità del Presidente con funzione di Commissario. Il lungo percorso di approvazione da parte del Capo Dipartimento appare oggi anacronistico, in virtù del fatto che l'organo politico (Presidente della Regione) è responsabile delle risorse a lui affidate e della realizzazione degli interventi.

In sintesi: tutto il percorso a valle della dichiarazione di stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri, deve rientrare nella competenza normativa e amministrativa della Regione.

Per quanto attiene il **volontariato**, è necessario che i progetti finanziati vengano approvati e gestiti interamente dalla Regione nell'ambito della risposta alla propria pianificazione dell'emergenza e all'organizzazione della colonna mobile regionale.

La Protezione civile non è stata oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

IV AREA STRATEGICA TUTELA DELLA SALUTE

Le richieste riferite a questa area strategica riguardano l'ambito "tutela della salute".

La tutela della salute – che – in base agli atti formali adottati dalla Regione Emilia-Romagna costituisce un'area strategica a sé – è stata fatta oggetto di Accordo preliminare con il Governo. Il riconoscimento di ulteriori competenze previsto nell'Accordo soddisfa le richieste della Regione Emilia-Romagna in questo ambito.

TUTELA DELLA SALUTE

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

Salute

Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-bis dell'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema

aziendale. A tale scopo, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e dell'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

Art. 3

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

Art. 4

1. Alla Regione è attribuita una maggiore autonomia, in coerenza con le proprie esigenze specifiche, in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione, anche in tema di modalità di erogazione.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

Art. 5

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma *11-ter* del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

Art. 6

1. Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione:

a) definisce qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza nell'uso dei farmaci;

b) assicura l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

c) dispone, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 7

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

Art. 8

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

V COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

All'area trasversale afferiscono le richieste complementari e accessorie, come cristallizzate nei Documenti di indirizzo approvati dalla Giunta il 28 agosto il 16 novembre 2017, nonché nella Risoluzione assembleare n. 5600. Tali richieste sono riferite ai seguenti ambiti:

- Coordinamento della finanza pubblica;*
- Governance istituzionale;*
- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea.*

La Giunta regionale il 23 luglio 2018 ha ritenuto di confermare le richieste relative ai suddetti ambiti, nei medesimi termini sotto riportati.

Le richieste relative alle competenze "accessorie" non sono state oggetto dell'Accordo preliminare ad eccezione della parte relativa alla "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea".

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una *governance* fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le potenzialità di investimenti sul territorio e per massimizzare le opportunità di intervento del Sistema regionale.

– Investimenti

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione attiene alla possibilità di definire, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della l.r. n. 12/2010 ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce *l'overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse disponibili destinate agli investimenti.

A tal fine si chiede, in particolare, sia riconosciuta alla Regione:

- il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dell'obiettivo unico a livello territoriale;

- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie, le modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente:
 - a. ai criteri di distribuzione degli spazi patto;
 - b. alle scadenze delle procedure, fermo restando il 30.11 quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.

- **Contenimento delle spese**

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale (Regione, Comuni, Province, Città Metropolitana), la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio. Per quanto attiene il contenimento delle spese pubbliche, sulle quali gravano limiti definiti da disposizioni statali, la Regione intende esercitare un presidio che consenta di prevedere un unico tetto di spesa per macro-aggregati ponendosi come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale. L'esercizio della *governance*, sviluppato sulla base di Intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, consente la definizione delle modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione infrannuali.

A tal fine si chiede sia riconosciuta alla Regione

- il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale;
- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti

locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali;

– **Intese tra gli enti del territorio finalizzate all’ottimale utilizzo delle risorse destinate al personale**

In particolare gli Enti locali del territorio possono temporaneamente rinunciare a una quota della loro capacità assunzionale ai sensi dell’art.1 comma 228 della L. n. 208 del 2015, ovvero richiedere una capacità assunzionale aggiuntiva. La Regione alloca le capacità derivanti dalle disponibilità fornite dagli enti locali a coloro che ne fanno richiesta, a condizione che tali capacità assunzionali siano utilizzate nell’anno di riferimento. Gli Enti che acquisiscono in tal modo capacità assunzionale devolvono, a decorrere dall’anno successivo, la capacità assunzionale derivante dall’applicazione del suddetto comma 228 a copertura di richieste formulate da altri Enti, fino a saldo della capacità in eccesso ricevuta.

La Regione assorbe la capacità assunzionale ceduta e non utilizzata dagli altri Enti e garantisce, anche con l’utilizzo della propria capacità assunzionale, il soddisfacimento delle richieste di Enti che hanno ceduto nel triennio precedente propria capacità.

La cessione e l’acquisizione di capacità assunzionale devono avvenire nel rispetto, da parte del singolo Ente, dei limiti previsti dal comma 557 e seguenti della L. n. 296 del 2006.

Le richieste in materia di Coordinamento della finanza pubblica non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

GOVERNANCE ISTITUZIONALE

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

Le richieste in materia di Governance istituzionale non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA

Le richieste relative alla *partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea* oggetto dell'Accordo preliminare sono ritenute soddisfattive.

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234 del 2012).

In tale ambito, **la Regione chiede inoltre**, previa un'attenta valutazione dei profili di compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la titolarità della difesa nei procedimenti di infrazione comunitaria che la riguardano.

La richiesta è stata fatta oggetto, in parte, di Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione.

Il Governo della Repubblica si impegna a sostenere l'azione della Regione Emilia-Romagna nella politica europea in materia di Strategie macroregionali, di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, anche supportando il ruolo svolto dalla Regione quale autorità capofila nello sviluppo della regione EUSAIR.

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Il Governo assicura un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto dell' autonomia differenziata ad essa riconosciuta, ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell'Unione europea.

Il Governo e la Regione Emilia-Romagna convengono che è obiettivo della Repubblica, e quindi anche delle Regioni che ne sono componenti essenziali, favorire il processo di integrazione europea e di sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina.

A tal fine il Governo e la Regione si impegnano a sviluppare, nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, forme di collaborazione e di reciproca consultazione, per quanto riguarda le decisioni che, assunte a livello di Unione, possono riguardare specificamente la Regione Emilia-Romagna.

VI ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'aggiornamento degli indirizzi approvato il 16 novembre 2017 dalla Giunta regionale erano stati individuati ulteriori obiettivi strategici da porre a base delle richieste della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta degli ambiti relativi a:

- *Agricoltura;*
- *Protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria;*
- *Acquacoltura;*
- *Cultura e spettacolo;*
- *Sport;*
- *Organizzazione della Giustizia di Pace, oggetto della risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.*

La Giunta propone all'Assemblea legislativa di farne oggetto di ulteriore Risoluzione assembleare

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste materia per materia.

AGRICOLTURA

Sulla materia dell'**Agricoltura**, la Regione intende formulare una proposta di regionalismo differenziato, dato che lo Stato ha continuato a occuparsene, anche in via legislativa, sebbene non rientri più nelle sue competenze in quanto ricondotta a partire dal 2001 nella competenza residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Cost.

Ciò premesso, tra i temi sui quali va proposta una differenziazione vi è la valorizzazione del ruolo dell'Organismo pagatore regionale di aiuti, premi, contributi comunitari in materia di agricoltura (**AGREA**) rispetto al ruolo di **AGEA nazionale**, analogo organismo che opera per tutte le regioni che non hanno una propria Agenzia. In particolare, l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, che ha garantito una maggior efficacia ed efficienza sotto il profilo della tempestiva erogazione delle risorse comunitarie alla platea delle imprese interessate, ha di fatto sgravato Agea nazionale di tutti gli adempimenti riferiti alle funzioni svolte a livello regionale, senza tuttavia una dovuta compensazione finanziaria da parte dello Stato.

Sarebbe da confermare anche la richiesta al Governo di concorrere al finanziamento dell'**agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (AGREA)**, al fine di garantire la sostenibilità delle attività svolte e la perequazione rispetto ad altre regioni che non sostengono tali oneri avvalendosi dell'organismo nazionale (Agea). Si tratterebbe dunque di attivare la procedura ex art. 116 Cost. per assicurare alla Regione le risorse necessarie ad alimentare l'AGREA, trattenendo parte del gettito fiscale o comunque intervenendo sui meccanismi che regolano la finanza pubblica.

Per tali ragioni, stante il fatto che AGEA nazionale viene completamente finanziata dallo Stato, è necessario prevedere la devoluzione di una quota di risorse alla Regione Emilia-Romagna che autonomamente fa fronte all'esercizio di attività che per altre regioni sono svolte dall'organismo pagatore nazionale (il valore potrebbe essere di 5 milioni di euro annui).

In materia di **Agricoltura** occorre tenere conto dei preoccupanti sviluppi della politica dell'Unione Europea, intenzionata a ridurre il ruolo delle regioni spostando l'asse su un partenariato con gli stati membri. Se una simile riforma fosse approvata, ne deriverebbe un riaccentramento in capo allo Stato italiano, incompatibile con l'attuale assetto costituzionale che da più di quindici anni ha decentrato sui legislatori regionali gran parte delle decisioni in materia agricola. Anche per neutralizzare gli effetti negativi di questa eventualità, può rivelarsi politicamente opportuno che l'Emilia-Romagna enfatizzi la propria autonomia in questo ambito.

In tema di **trasferimento tecnologico e** di organizzazione della domanda di ricerca per lo **sviluppo agricolo regionale** – i cui interventi finora sono stati sostenuti solo da risorse regionali – la Regione chiede, in considerazione delle loro ricadute anche a livello nazionale, di trattenere parte del gettito fiscale o comunque intervenire sui meccanismi che regolano la finanza pubblica.

La materia dell'Agricoltura non è stata fatta oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere ad oggetto anche profili relativi alla **protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria**. Questa materia a livello statale è regolata dalla legge n. 157 del 1992 che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione -costituisce il quadro di riferimento per la legislazione regionale poiché la Corte Costituzionale ha mantenuto un orientamento costante nel sostenere che i principi in essa fissati vadano a collocarsi nell'ambito della materia di potestà esclusiva statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», come peraltro ridefinita dal medesimo giudice delle leggi, *costituendo la l. n. 157/1992 quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica di competenza esclusiva statale rispetto al quale le Regioni possono legiferare limitatamente alla "altra" materia «caccia» di loro competenza esclusiva residuale solo ed esclusivamente nella misura in cui, così facendo, vengano ad innalzare il livello di tutela minimo della fauna selvatica quale statuito in maniera unitaria dal legislatore statale*

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna può dunque servire a declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

E' comunque da confermare, come indicato nel *Documento di aggiornamento degli indirizzi* approvato dalla Giunta regionale il 16 novembre 2017, la richiesta del potere di disciplinare gli Ambiti Territoriali di Caccia e il ruolo dei coadiutori nell'ambito dei Piani di controllo e contenimento della fauna selvatica al fine di limitare i danni alle produzioni – ampliando così i poteri normativi della Regione rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale (v. l. n. 157/1992) – per rendere più aderente alle esigenze regionali la *governance* delle funzioni esercitate.

ACQUACOLTURA

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere ad oggetto anche profili relativi alla materia **dell'acquacoltura con riferimento in particolare all'istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili in tali aree.**

Questa materia a livello statale è regolata principalmente dalla legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e dall'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e da successivi decreti ministeriali di istituzione che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione - costituiscono il quadro normativo di riferimento.

L'opportunità di disciplinare a livello regionale tali istituti permetterebbe una valutazione più immediata delle esigenze di tutela ambientale, contemperando il sostegno al settore economico-produttivo di riferimento.

In via generale anche **la prerogativa di disciplinare ed autorizzare il prelievo del novellame**, attualmente di competenza statale, stante il presidio gestionale delle attività di concessione demaniale marittima per la pesca e l'acquacoltura da parte della Regione, consentirebbe una più razionale gestione delle risorse disponibili, senza danneggiare l'ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock.

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna può dunque servire a declinare in maniera più adeguata le esigenze regionali, pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2 lettera s), incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

Accanto alla parte più strettamente regolamentare è opportuno che venga attribuito alla Regione anche il gettito delle concessioni demaniali rilasciate a seguito del trasferimento di funzioni, operato con il Dlgs. n. 112/1998.

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere a oggetto anche poteri normativi e amministrativi in **materia di acquacoltura**, con riferimento in particolare all'istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili in tali aree. Si tratta di una funzione oggi svolta a livello statale, mentre una governance di livello regionale permetterebbe una valutazione più immediata delle esigenze di tutela ambientale, combinata e bilanciata con gli interessi del settore economico-produttivo di riferimento.

Da ultimo, va formulata una nuova richiesta, mutuata dalle proposte di Veneto, volta a regionalizzare le operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il **mercato agricolo alimentare** (ISMEA). La Regione ritiene infatti insoddisfacente l'esperienza dell'Istituto e del relativo fondo interbancario di garanzia, dato che il fondo è alimentato con un prelievo obbligatorio sulle operazioni di credito agrario attivate dalle imprese agricole

Le imprese dell'Emilia-Romagna in questi anni hanno contribuito ad alimentare il fondo senza un proporzionale accesso alle risorse. Meglio sarebbe se la Regione potesse gestire tali fondi per consentire ai consorzi operanti sul proprio territorio l'erogazione delle garanzie alle imprese del territorio.

*Come per l'**Agricoltura**, anche **caccia, pesca, tutela della fauna** non sono materie oggetto dell'Accordo preliminare sottoscritto con il Governo, né di risoluzioni assembleari.*

CULTURA E SPETTACOLO

La complessa e articolata composizione dei soggetti che sul territorio nazionale concorrono ai finanziamenti in materia di cultura, e specialmente di **spettacolo**, rende necessaria una forte innovazione nelle modalità di selezione degli stessi e nell'assegnazione delle risorse. Fatte salve le istituzioni e le esperienze a "carattere nazionale", la nostra Regione potrebbe chiedere l'applicazione dell'art. 116 Cost. in rapporto alla gestione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.). Questo per due ragioni. In primo luogo, il livello regionale di governo sembra – in questo settore – l'unico in grado di avere conoscenza diretta e piena dei soggetti operanti sul suo territorio e pertanto di garantire un governo unitario e sinergico delle risorse nazionali, regionali e comunali. In secondo luogo, alcune regioni più di altre sono in grado, attualmente, di operare secondo questa ottica di razionalizzazione e di "sistema a rete", e l'Emilia-Romagna è tra queste.

La Regione chiede, inoltre, particolari condizioni di autonomia riferite a due ambiti tra loro complementari:

1. La valorizzazione integrata dei musei dell'Emilia-Romagna (musei locali, musei nazionali, reti museali e tematiche), mirate ad aumentare le condizioni di conoscenza e conservazione delle collezioni dei musei emiliano-romagnoli, e ad incrementarne la fruizione;
2. La tutela dei beni librari (manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte libraie, stampe, libri e incisioni, fotografie, etc.), al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

Il perseguimento efficace degli obiettivi sopra richiamati richiede contemporaneamente, nel dettaglio, la configurazione di uno strumento operativo e la definizione di una modalità di rapporto con il territorio.

Preliminarmente, con riferimento alla valorizzazione, vale ribadire che l'attuale assetto costituzionale la qualifica come ambito di legislazione concorrente, limitando le competenze regionali ai musei non statali. Circa la tutela libraria, in capo alle regioni dal 1972, è opportuno ricordare che il suo esercizio è stato recentemente riportato in capo allo Stato in via esclusiva.

Pertanto, sul piano normativo, la richiesta di ulteriori forme di autonomia si riferisce alla **tutela dei beni librari**. Nello specifico si tratta di riacquisire alla Regione la competenza già disciplinata dall'articolo 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nell'ampiezza dell'originario comma 2, successivamente abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015 (*“Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Quando l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero”*), prevedendo la preventiva comunicazione allo Stato dei provvedimenti di tutela in corso di adozione, al fine di consentire l'eventuale dichiarazione di interesse culturale da parte dello Stato.

Sul piano programmatico e di raccordo delle politiche culturali la proposta prevede un nuovo ruolo dell'**Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali** dell'Emilia-Romagna (**IBACN**) al fine di porre in capo ad esso una cabina di regia tra Regione, MIBAC e principali organismi di ricerca, con il compito di:

- a) definire indirizzi per i musei della regione, coerenti con gli obiettivi di valorizzazione e con i livelli minimi di valorizzazione;
- b) coordinare la spesa a favore dei musei, oltre che gli interventi nazionali e regionali che a qualunque titolo sono destinati alla conservazione, gestione e valorizzazione dei musei e del loro rapporto con il territorio;
- c) formulare ed attuare un piano (annuale e pluriennale) di attività regionale per la ricerca, la conservazione, la formazione e la promozione delle collezioni e delle strutture museali, oltre che del personale impiegato;
- d) esercitare le funzioni connesse alla tutela libraria, unitamente alla valorizzazione dei beni culturali mediante un rapporto costante con gli enti pubblici proprietari;
- e) favorire lo scambio di buone pratiche tra musei, oltre che la circolazione di giovani professionisti e studenti, anche al fine di perfezionare gli studi connessi al cultural heritage;
- f) documentare in modo permanente le pratiche museali (didattica, attività di presidio sociale in aree svantaggiate, educazione degli adulti, rapporti con il mondo imprenditoriale etc..) al fine di fornire elementi per l'aggiornamento delle politiche regionali di settore;
- g) condividere un programma di iniziative diffuso nel territorio, con particolare riguardo alle aree marginali ed ai musei locali;
- h) individuare i meccanismi di collaborazione tra grandi e piccoli musei, oltre che con il resto dell'offerta culturale locale; (biblioteche, archivi, cinema, librerie, teatri, ecc.);
- i) promuovere in forma coordinata le iniziative (mostre, laboratori didattici, itinerari culturali, ecc.) e adottare modalità integrate di accesso (biglietti unici, sconti sui trasporti, agevolazioni commerciali, ecc.).

SPORT

Per quanto attiene allo **sport**, anche in correlazione con le richieste attinenti alla tutela della salute, la Regione Emilia-Romagna intende chiedere l'attuazione dell'art. 116 Cost. in materia di *ordinamento sportivo* al fine di valorizzare l'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati.

In correlazione alle richieste in materia di governo territoriale, inoltre, la Regione Emilia-Romagna intende chiedere allo Stato maggiore autonomia nella regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva.

Le materie della Cultura, lo Spettacolo e lo Sport non sono state fatte oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE

Un ulteriore obiettivo strategico, su cui si concentra la richiesta di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna, è la materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma secondo, lett. l), Cost. relativa all'Organizzazione della Giustizia di Pace. Si tratta di un ambito inserito su espressa richiesta dell'Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione della Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.

Per quanto riguarda l'organizzazione della **Giustizia di Pace**, la Regione conferma la richiesta allo Stato di competenze normative e amministrative, in particolare in relazione all'istituzione e al funzionamento degli uffici di Giudici di Pace in base alle specifiche esigenze del territorio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7173 - Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

**La I Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali"
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna**

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

visto l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativaogg. 6440 del 21 maggio 2018 recante "Sessione europea 2018 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere fff), ggg), hhh), ll) e mmm);

vista la lettera della Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 39763 del 27 giugno 2018);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018;

visto l'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere espresso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 13 settembre 2018 (prot. n. 51466 del 14/9/2018);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionaliogg. 6342 del 4 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) – COM (2017) 753 final dell'1 febbraio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionaliogg. 6192 del 7 marzo 2018 sul pacchetto di misure relativo alla strategia europea per la plastica (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare – COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa al quadro di monitoraggio per l'economia circolare – COM (2018) 29 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti – COM (2018) 32 final del 16 gennaio 2018; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE – COM (2018) 33 final del 16 gennaio 2018). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionaliogg. 2173 del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull'economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elettroniche - COM(2015) 594 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final del 2 dicembre 2015). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali

nell'ambito del cd. "early warning system" e che l'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018, fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2018, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: "*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25*".

Considerato che la proposta di regolamento in esame intende rispondere alla necessità di affrontare a livello europeo il problema della salvaguardia delle risorse idriche, rafforzando il quadro normativo di riferimento, e che la Comunicazione della Commissione europea «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;

considerato che nelle sue conclusioni sulla Comunicazione della Commissione europea riguardanti il Piano d'azione sull'economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse idriche (11902/16), il Consiglio ha preso atto dell'intenzione di trattare la questione del riutilizzo dell'acqua con una nuova proposta legislativa, mentre il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» e il Comitato europeo delle regioni, nel suo parere del dicembre 2016 sul tema "Un sistema efficace di gestione dell'acqua: un approccio a soluzioni innovative", hanno incoraggiato la Commissione europea ad elaborare un quadro legislativo in materia di riutilizzo idrico.

Considerato, quindi, che la proposta di regolamento è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione europea del 2017 e del 2018, in quanto contribuisce alle priorità politiche finalizzate alla promozione di un'economia più circolare, inoltre, dovrebbe integrare il quadro normativo di riferimento per la futura modernizzazione della politica agricola comune e contribuire alla realizzazione da parte dell'UE degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 6 sull'acqua pulita e i servizi igienici, che mira ad aumentare considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo delle acque depurate a livello mondiale entro il 2030.

Considerato che l'obiettivo generale della proposta è contribuire ad alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'UE, nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementando le pratiche di riutilizzo dell'acqua, in particolare con riferimento all'irrigazione agricola.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

a) con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti b), c) e d) osservando quanto segue:

b) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

c) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di regolamento appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'articolo 5, paragrafo 3 e 4 del TUE;

d) per quanto attiene il merito proposta di regolamento, osserva che:

- In generale, si evidenzia che l'acqua è stata considerata per anni un bene di scarso valore in quanto ritenuta inesauribile e di nessun costo reale. Attualmente tale concetto è in fase di superamento, a favore di una valutazione dell'acqua come una risorsa limitata di cui fare un uso corretto, al fine di non dissipare un bene patrimonio della collettività. Negli ultimi anni, in particolare, a livello internazionale, l'aumento delle

pressioni sulle risorse idriche e l'affermarsi del concetto e delle azioni rivolte allo "sviluppo sostenibile" hanno condotto alla definizione di importanti progetti e programmi di conservazione e di risparmio, mediante innovazioni tecnologiche e gestionali, spesso accompagnate da campagne di sensibilizzazione e da modificazioni tariffarie ed economiche.

- Si segnala, inoltre, che in considerazione degli effetti del cambiamento climatico il reperimento di un'alternativa alle fonti usuali di risorse idriche per l'irrigazione è necessario se si vi vuole mantenere, o sviluppare ulteriormente, la redditività della produzione agricola non solo nazionale e regionale, ma anche europea. Gli eventi straordinari regionali verificatisi nell'anno in corso, infatti, riconducibili alla variabilità meteo climatica, investono ormai non soltanto gli Stati dell'Europa meridionale, ma in varia misura tutti gli Stati.
- In considerazione della sempre minore disponibilità di acque di buona qualità, che generalmente vengono destinate all'uso potabile, quindi, la possibilità di riutilizzo delle acque reflue, che costituisce aspetto integrante del corretto governo della risorsa idrica nel suo complesso, rappresenta un tema di grande attualità, oggetto di grande attenzione sia a livello scientifico che normativo. Per la gestione del ciclo dell'acqua, quindi, il riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta un approccio evoluto per un uso più razionale della risorsa idrica.
- Si evidenzia, a tal proposito, che il riuso delle acque può avere due importanti benefici: il più immediato si riferisce alla possibilità di disporre di una risorsa idrica addizionale; il secondo è dato dalla riduzione dell'impatto determinato dall'immissione delle acque reflue depurate nell'ambiente, da cui deriva l'effetto indiretto, non trascurabile, della conservazione della qualità delle acque a valle. Dunque, a scala di bacino, si sottolinea la necessità di valutare il doppio contributo delle acque reflue depurate nel bilancio idrico, sia come quantitativo a disposizione a monte, che come riduzione del deflusso di acque reflue a valle. Inoltre, se l'acqua è riutilizzata in agricoltura, sebbene di minor rilievo rispetto al contributo irriguo, si deve tener conto anche della riduzione nell'uso di fertilizzanti, dal momento che si può disporre dei quantitativi di nutrienti presenti nelle acque reflue depurate, e del conseguente abbattimento dei costi dei trattamenti di affinamento.
- Nonostante gli evidenti benefici che ne deriverebbero, si evidenzia che il riutilizzo delle acque reflue depurate non è una pratica molto diffusa in Europa. Vi sono diverse ragioni alla base di un così basso livello di riutilizzo, ma su tutte prevale la mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni nell'UE in materia. Si rileva che questa mancanza, tra l'altro, determina potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acqua riutilizzata, in quanto i cittadini, sentendosi poco tutelati, risultano poco propensi all'acquisto di tali prodotti. Alla luce di ciò, dunque, si ritiene assolutamente auspicabile l'adozione di una normativa comune in materia per i Paesi dell'UE, in grado di armonizzare anche le normative già vigenti in alcuni Stati membri.
- Entrando nel dettaglio dell'articolato della proposta di regolamento, si evidenzia che con riferimento all'articolo 1 (Oggetto e finalità), la proposta di regolamento sembrerebbe limitare il suo ambito di applicazione ai soli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane. Sul punto, si ritiene che sarebbe più corretto estendere l'ambito di applicazione anche agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali.
- Con riferimento all'articolo 2 (Ambito di applicazione), dalla proposta di regolamento si evince che il legislatore europeo intende limitare l'ambito di applicazione dello stesso al solo riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate. In tal senso, si ritiene che sarebbe, invece, più corretto ri-denominare il regolamento in "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura".
- Con riferimento all'articolo 4 (Obblighi del gestore dell'impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell'acqua), si evidenzia che la qualità dell'acqua di irrigazione è un parametro fondamentale per la protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori, il rendimento delle coltivazioni, la produttività del suolo e la protezione dell'ambiente. L'eccessiva concentrazione del sodio rispetto al calcio e al magnesio, ad esempio, potrebbe provocare l'alcalinizzazione del terreno con il conseguente degrado della struttura, mentre problemi alle colture potrebbero verificarsi per l'elevata concentrazione di sali nel terreno, che aumenta la componente osmotica del potenziale idrico del terreno, rendendo più difficile l'assorbimento dell'acqua da parte dell'apparato radicale. Altri inconvenienti potrebbero derivare anche dalla presenza di metalli pesanti che in seguito al loro accumulo nei terreni possono avere effetti tossici sulle colture.
- Ciononostante, si evidenzia che non esiste un riferimento univoco rispetto alla qualità chimico-fisica delle acque da utilizzare per l'irrigazione, in quanto i potenziali effetti negativi che queste potrebbero avere su terreni e colture sono strettamente legati alle caratteristiche di partenza dei terreni irrigati, alla tipologia di coltura praticata e alle pratiche irrigue utilizzate. A tal proposito si sottolinea che l'accettazione pubblica del riutilizzo dell'acqua per irrigare le colture diminuisce quando la salute pubblica e/o l'ambiente sono percepiti come a rischio. Pertanto, la creazione della fiducia dei consumatori sulla qualità dell'acqua

riutilizzata costituisce un fattore chiave per l'accettazione da parte dei cittadini e il riutilizzo sostenibile in agricoltura e per il paesaggio.

- Si sottolinea, inoltre, che la possibilità di riutilizzare ad uso irriguo di acque reflue depurate va sempre valutata in relazione alla realtà territoriale in cui si opera, in quanto, a parità di condizioni, gli effetti che queste possono avere su terreni e colture possono essere molto diversi.
- Sempre con riferimento all'articolo 4 della proposta di regolamento, si evidenzia che il rischio sanitario più consistente legato alla pratica del riuso delle acque reflue depurate, in effetti, è quello della diffusione di agenti patogeni quali virus, batteri e, soprattutto, parassiti (principalmente protozoi e elminti). Il rischio legato ai parassiti è in genere superiore a quello legato ai batteri e ai virus, in quanto questi organismi sono in grado di resistere molto più a lungo al di fuori dell'organismo umano. Infatti, mentre virus e batteri enterici sopravvivono in genere pochi giorni, i parassiti possono sviluppare forme resistenti che possono sopravvivere mesi o addirittura anni. In relazione alla qualità chimico-fisica delle acque reflue depurate si può affermare che, vista la normativa vigente in materia di trattamento delle acque reflue, con particolare riferimento alle acque reflue urbane, già oggi i limiti allo scarico previsti per le acque rilasciate dagli impianti di depurazione (vedi decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) sono tali da rendere queste acque potenzialmente utilizzabili ad uso irriguo.
- Si evidenzia, quindi, positivamente, che la proposta di regolamento, per quanto attiene ai principali parametri chimico-fisici, non introduce alcun nuovo limite allo scarico né prevede l'introduzione di nuovi tipi di trattamenti, ma rimanda ai limiti e ai trattamenti obbligatori già previsti dalle direttive vigenti con particolare riferimento alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Diversamente, per quanto riguarda il rischio sanitario, riferito tanto agli operatori del settore agricolo quanto ai consumatori, la proposta di regolamento introduce limiti molto cautelativi per batteri e parassiti differenziandoli però, giustamente, in relazione ai metodi di irrigazione in uso e al tipo di coltura irrigata nonché al suo successivo utilizzo, prestando particolare attenzione al caso di prodotti destinati al consumo "crudo".
- Si ritiene, quindi, l'approccio della proposta di regolamento condivisibile, tanto nel merito quanto nel metodo. Nel merito, in quanto, richiamando espressamente i limiti allo scarico di cui alla direttiva 91/271/CEE, chiarisce, implicitamente, anche l'ambito di applicazione della disciplina; nel metodo, in quanto, introducendo l'Analisi di Rischio (vedi considerazioni relative all'articolo 5 della proposta di regolamento), consente di superare il vincolo rappresentato dall'applicazione di limiti standard allo scarico (*effluent standard*) aprendo alla possibilità di valutare, caso per caso, quali limiti applicare alla qualità delle acque reflue depurate da avviare al riutilizzo, pur rimanendo all'interno di una cornice ben definita.
- Si sottolinea che questo passaggio potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione culturale per il nostro Paese, auspicata da tempo, visto che l'attuale normativa nazionale in materia (vedi decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)) ha rappresentato, secondo tutti gli operatori del settore, un ostacolo allo sviluppo della pratica del riuso a causa dell'adozione di limiti standard fissi difficilmente conseguibili in quanto eccessivamente restrittivi, anche in relazione all'obiettivo della tutela delle colture.
- Con riferimento all'articolo 5 (Gestione dei Rischi) si evidenzia che la proposta di regolamento, coerentemente con l'esperienza internazionale che ha dimostrato l'impossibilità di definire uno standard univoco per la qualità chimico-fisica delle acque ad uso irriguo, così come uno standard univoco per la qualità microbiologica delle stesse, affida ad uno strumento molto innovativo il compito di condurre tutte le valutazioni utili a definire le condizioni a cui un'acqua reflue depurata può essere riutilizzata ai fini irrigui: l'analisi di rischio. L'analisi di rischio sanitario-ambientale, introdotta dall'articolo 5 della proposta di regolamento, rappresenta attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici (acqua, suolo). L'analisi di rischio in questo caso sarebbe applicata in modo inverso (cd. *backward*), partendo dai criteri di accettabilità del rischio stesso, al fine di determinare poi i livelli di "contaminazione" delle acque reflue depurate da avviare al riuso ritenuti accettabili visti gli ambienti e la popolazione esposti. È solo in base all'esito della valutazione del rischio, quindi, che vengono individuate le prescrizioni supplementari (limiti allo scarico), relative alla qualità chimico-fisica che devono avere le acque reflue depurate, da avviare al riutilizzo e che possono riguardare metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti della disinfezione, medicinali o altre sostanze che destano crescente preoccupazione.
- Cionondimeno, si segnala che l'Allegato II della proposta di regolamento delimita comunque il campo all'interno del quale occorre muoversi, richiamando l'attenzione degli operatori sulla necessità che la valutazione del rischio tenga conto, "come minimo" (cfr. Allegato II, paragrafo 4, terzo capoverso), di una serie di obblighi e prescrizioni (compresi limiti allo scarico) introdotti dalla normativa europea in materia di tutela delle acque e dell'ambiente in generale, nonché delle produzioni agricole e della salute dei cittadini. Ovviamente l'analisi di rischio dovrà prevedere anche una parte relativa alla gestione del rischio

medesimo. In particolare, la proposta di regolamento, nell'Allegato II, introduce l'obbligo di individuare le misure di prevenzione che devono essere adottate per limitare il rischio in sé e per fare in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Tale analisi dovrà essere condotta partendo dall'impianto di trattamento delle acque reflue, per il quale dovrà essere predisposto un adeguato sistema di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in caso di evento, fino ad arrivare al luogo di utilizzo nel quale dovranno essere predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell'acqua.

- Come già evidenziato al punto precedente, quindi, si condivide l'approccio adottato dalla proposta di regolamento, ritenendo l'applicazione dell'analisi di rischio di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (*effluent standard*) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente e delle risorse idriche introdotto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 2000/60/CE, infatti, ha introdotto un approccio alla tutela dei corpi idrici maggiormente votato alla valutazione dello *stream standard* piuttosto che all'applicazione del principio dell'*effluent standard*. Il principio dell'*effluent standard* ha il vantaggio apparente di controllare, in modo puntiforme, i limiti di emissione allo scarico. In realtà, si evidenzia che questo criterio risulta efficace solo laddove l'acqua nel ricettore sia in quantità tali che l'apporto inquinante risulta piccolo rispetto alla capacità di autodepurazione/diluizione del corpo idrico ricevente. Tuttavia, nel caso in cui la portata del corpo idrico ricevente risulti inferiore a quella dello scarico, o si sia in presenza di una molteplicità di scarichi puntuali, l'*effluent standard* produce effetti cumulati sul ricettore facendo tendere la qualità dell'acqua di quest'ultimo alla qualità dell'acqua degli scarichi. - In questi casi, occorre tener conto della capacità di autodepurazione del ricettore rispetto agli inquinanti immessi, fissando livelli di accettabilità nel ricettore che siano in stretta relazione con l'utilizzo a valle (*stream standard*). Si evidenzia, quindi, che l'approccio *stream standard* è sicuramente più indicato per un Paese come l'Italia in cui molti degli impianti di trattamento delle acque reflue recapitano i propri scarichi nella rete dei canali di bonifica, producendo, nei fatti, un riutilizzo delle acque reflue depurate anche laddove non espressamente dichiarato non trattandosi di un riutilizzo diretto.
- Si specifica, inoltre, che l'approccio mirato alla valutazione del rischio, si ritrova anche nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che definisce i coltivatori come operatori del settore alimentare e, in quanto tali, tenuti ad effettuare una valutazione del rischio sanitario, che ne consenta nel contempo una gestione proattiva. In particolare, si segnala che la Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi, a livello di produzione primaria, mediante una corretta igiene, stabilisce che i coltivatori devono *"affrontare i rischi microbiologici riguardanti la sicurezza degli alimenti mediante le buone pratiche agricole (BPA) e le buone pratiche igieniche (BPI) nella produzione primaria (ovvero coltivazione, raccolta e post raccolta) dei prodotti ortofrutticoli freschi venduti crudi (non trasformati) ai consumatori o a seguito di una lavorazione minima (ossia lavati, selezionati, confezionati) anche durante il trasporto"*.
- Si segnala, in conclusione, che anche la direttiva n. 2015/1787/UE della Commissione, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, individua, nella valutazione del rischio, uno strumento essenziale per garantire la salubrità delle acque erogate alla popolazione.
- Con riferimento all'articolo 7 (Concessione dell'autorizzazione) si propone di aggiungere al comma 3, lettera b), dopo le parole "prescrizioni supplementari" le parole "(limiti in concentrazione)", al fine di rendere più chiara la disposizione.
- Con riferimento all'articolo 8 (Verifica della conformità) si evidenzia che la disposizione stabilisce le modalità con cui gli operatori saranno chiamati a verificare che le acque reflue depurate inviate al riutilizzo rispettino le condizioni indicate dal dispositivo autorizzativo. In particolare, il comma 1 prevede che l'Autorità competente *"verifica che, al punto di conformità (all'uscita dell'impianto di depurazione secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1), le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell'autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: a) controlli in loco; b) uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del Regolamento medesimo e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE; c) qualsiasi altro mezzo adeguato"*. Riguardo a quest'ultimo punto si propone di modificare la disposizione per renderla più chiara, in quanto, dalla sua formulazione attuale non si comprende l'obiettivo del legislatore europeo, con particolare riferimento all'uso dei dati relativi al monitoraggio fatto dalle Autorità nazionali ai fini della direttiva 2000/60/CE. La direttiva 2000/60/CE prevede, infatti, il monitoraggio dei corpi idrici (superficiali o sotterranei) ai fini della valutazione del loro stato di qualità ambientale. Di norma, nel caso dei corpi idrici superficiali, l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio viene scelta in modo tale da porle in tratti non soggetti a perturbazioni dirette proprio per rendere la valutazione quanto più oggettiva è possibile. Fermo restando quanto sopra evidenziato, può comunque accadere che, data la numerosità degli scarichi presenti, una stazione di controllo si trovi ad essere ubicata a valle dello scarico di un impianto per il trattamento delle acque reflue (ovviamente sempre a valle della zona di mescolamento). Ciononostante, anche laddove in essa dovesse rilevarsi uno

scadimento della qualità ambientale del corpo idrico legato a concentrazioni di determinati inquinanti in valore superiore al valore limite eventualmente imposto all'impianto di trattamento posto a monte della stazione, formalmente sarebbe difficile attribuire a quest'ultimo la responsabilità di tale scadimento se non a fronte di opportuni riscontri provenienti anche dal monitoraggio diretto dello scarico.

- Con riferimento agli articoli 10 (Informazioni al pubblico) e 11 (Informazioni relative al controllo e all'attuazione), si segnala che introducono una serie di adempimenti in capo agli Stati membri che saranno chiamati a fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione del Regolamento sia al "pubblico" (ogni anno) sia alla Commissione europea (ogni 6 anni). Si ritiene che, anche nell'ottica di una maggiore semplificazione, anziché introdurre dei nuovi adempimenti per gli Stati membri, sarebbe preferibile e più corretto che il regolamento provvedesse ad indicare in che modo le informazioni in merito al riutilizzo delle acque reflue depurate debbano essere integrate all'interno di flussi dati già esistenti, quali, il flusso dati di cui all'articolo 15 della direttiva 91/271/CEE (previsto ogni due anni) e il flusso dati Reporting WISE di cui alla Direttiva 2000/60/CE (previsto ogni 6 anni).
- Con riferimento all'articolo 17 (Entrata in vigore e applicazione), si evidenzia che la disposizione stabilisce che il medesimo entri in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, mentre la sua applicazione da parte degli Stati membri decorre un anno dopo l'entrata in vigore. Sul punto, come si è già avuto modo di sottolineare, si segnala che nella realtà italiana molti impianti di trattamento delle acque reflue, soprattutto delle acque reflue urbane, recapitano i propri scarichi nella rete dei canali artificiali in gestione ai Consorzi di Bonifica. Poiché molti di questi canali hanno carattere promiscuo, assolvendo alla duplice funzione di scolo e di veicolazione delle acque derivate ad uso irriguo, l'applicazione del Regolamento, così come formulata oggi, diventerebbe, nel nostro Paese, sostanzialmente obbligatoria per tutti i gestori. Di conseguenza, molti impianti di trattamento dovranno adeguare le proprie linee acque introducendo nuovi trattamenti che, a seconda dei casi, potrebbero andare dai semplici sistemi di disinfezione (acido peracetico, lampade UV, ecc.) ai più spinti sistemi di filtrazione (ultrafiltrazione a sabbia, filtrazione a membrane, ecc.) a seconda del tipo di colture irrigate. Adeguamenti di questo genere potrebbero richiedere, a seconda degli impianti, anche diversi anni per la loro realizzazione (in Regione quasi tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 AE sono dotati di sistemi di trattamento terziari e sistemi per la disinfezione, mentre quelli di potenzialità compresa tra 2.000 AE e 9.999 AE sono tutti dotati almeno di trattamento secondario). Inoltre, trattandosi esclusivamente di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane (sempre secondo la formulazione attuale del testo), la cui gestione e manutenzione è soggetta alla disciplina del Servizio Idrico Integrato, questi interventi porterebbero inevitabilmente a dover rivedere i Piani d'Investimento (Piano d'Ambito) e i relativi regimi tariffari. Si sottolinea, quindi, che per il nostro Paese un adeguamento nei termini e con le tempistiche attualmente previste sarebbe praticamente impossibile. Alla luce di ciò, si propone di ricondurre il percorso di adeguamento nell'ambito della pianificazione della tutela e gestione delle risorse idriche, e di conseguenza si ritiene che lo stesso debba essere più opportunamente trattato nell'ambito del prossimo ciclo di predisposizione dei Piani di Gestione di cui alla direttiva 2000/60/CE, allineando le tempistiche e posticipando l'applicazione del regolamento al 2027 (si segnala, infatti, che il prossimo ciclo di pianificazione partirà nel 2021).

e) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

f) **dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

g) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

h) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 18 settembre 2018

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.